

Allegato n° alla deliberazione
N° del
Composto di n° fogli.

Pagina 2 di 2

***Convenzione per l'affidamento del servizio di noleggio full-service di macchine
fotocopiatrici digitali e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni,
ai sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58,
Legge 23 dicembre 2000 n. 388***

Lotto 2

*Convenzione per l'affidamento del servizio di noleggio full-service di macchine
fotocopiatrici digitali e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni,
ai sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58,
Legge 23 dicembre 2000 n. 388*

Lotto 2

TRA

Consip S.p.A., a socio unico con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, Dott. Danilo Oreste Broggi, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione in data 29 novembre 2005 (nel seguito per brevità anche "*Consip S.p.A.*");

E

Olivetti S.p.A., sede legale in Ivrea (Torino), Via Jervis, 77, capitale sociale Euro 128.000.000,00=, iscritta al Registro delle Imprese di Torino n. 02298700010, P. IVA 02298700010, domiciliata ai fini del presente atto presso la suddetta sede, in persona del procuratore speciale e legale rappresentante Dott. Nicola D'Amato, giusta poteri allo stesso conferiti in forza di procura speciale, autenticata nella firma dal Dott. Gian Maria Soudaz, Notaio in Ivrea, in data 14 dicembre 2005, n. rep. 47.947 (nel seguito per brevità anche "*Fornitore*");

PREMESSO

a) che l'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell'Economia e delle Finanze – già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica – (nel seguito per brevità anche "*Ministero*"), il compito

di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall'art. 1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette pubbliche amministrazioni ed i predetti soggetti hanno la facoltà di utilizzare la Convenzione sino a concorrenza del quantitativo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ferma restando l'applicazione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

b) che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato alla Consip S.p.A., tra l'altro, l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di "Information Technology";

c) che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 4 marzo 2005 tra il Ministero e la Consip S.p.A., quest'ultima ha il compito, tra l'altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e

realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le attività di monitoraggio dell'esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;

d) che il sistema introdotto dall'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

e) che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno la Consip S.p.A., all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;

f) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati l'esatto quantitativo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione;

g) che la Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione dei fornitori per la prestazione di per l'affidamento del servizio di noleggio full-service di macchine fotocopiatrici digitali e dei servizi connessi per le Amministrazioni Pubbliche, attraverso una procedura di gara telematica con le modalità e i termini di cui al D.P.R. n. 101/2002 svolta in

ambito comunitario suddivisa in n. 3 Lotti ed indetta con Avviso di Gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio inserzioni, n. 156 del 7 luglio 2005 e nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. S126 del 2 luglio 2005;

h) che per la procedura di gara è stato rispettato quanto espressamente previsto dal d.P.C.M. 11 novembre 2004, n. 325;

i) che il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto 2 e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali;

j) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dall'Avviso di Gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

k) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva per un importo di Euro 684.000,00= (seicentoottantaquattromila/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nonché la cauzione per un importo pari ad Euro 36.000,00= (trentaseimila/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive ed ha stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;

l) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura;

m) che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato;

n) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione con firma digitale, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso l'Avviso di Gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico ed i suoi allegati), l'Allegato "B" (Offerta Tecnica ed economica del Fornitore), l'Allegato "C" (Modello di Ordinativo di Fornitura), l'Allegato "D" (Corrispettivi e tariffe), l'Allegato "E" (Condizioni Generali).

Articolo 2

Altre Definizioni

1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell'ambito della Convenzione si intende per:
 - a) **Capitolato Tecnico:** il documento di cui all'Allegato "A";
 - b) **Offerta Tecnica ed Economica:** il documento di cui all'Allegato "B";
 - c) **Condizioni Generali:** il documento di cui all'Allegato "E";
 - d) **Attivazione del servizio:** data di inizio di erogazione del servizio di noleggio full-service di macchine fotocopiatrici digitali e dei servizi connessi, indicata dall'Amministrazione Pubblica nell'Ordinativo di Fornitura;
 - e) **Fornitore:** l'impresa risultata aggiudicataria del Lotto 2 di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire i Contratti di Noleggio;
 - f) **Organismo di Ispezione (o Ente Terzo)** il soggetto accreditato secondo le norme EN 45004 che effettua le verifiche ispettive;
 - g) **Ordinativo di Fornitura:** il documento, corrispondente al modello di cui all'Allegato "C", con il quale le Amministrazioni Contraenti, attraverso le Unit Ordinant e con le modalit di seguito previste, manifestano la loro volont di stipulare un Contratto di Noleggio per minimo 3 (tre) Apparecchiature, impegnando il Fornitore alla esecuzione del medesimo;
 - h) **Contratto/i di Noleggio:** il contratto stipulato dalle Amministrazioni Contraenti con il Fornitore mediante l'Ordinativo di Fornitura, che recepisce le prescrizioni e la condizioni fissate nella Convenzione;
 - i) **Unità Ordinante/i:** gli uffici e le persone fisiche delle Amministrazioni Contraenti abilitati ad effettuare gli Ordinativi di Fornitura e che verranno negli stessi indicati;

- j) **Sito delle Convenzioni:** lo spazio web dedicato al sistema delle Convenzioni (www.acquistinretepa.it) delineato dall'articolo 26 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, gestito da Consip S.p.A., contenente un'area riservata a ciascuna Convenzione;
- k) **Fotocopiatrice/i:** le macchine fotocopiatrici digitali oggetto della Convenzione, comprensive dei materiali di consumo nei limiti di indicati nel capitolo 2 del Capitolato Tecnico, ed eventualmente corredate del/i Dispositivo/i Opzionale/i se espressamente richiesto/i dalle Amministrazioni Contraenti, nonch  corredate della relativa manualistica tecnica e d'uso;
- l) **Copia/e:** ogni fotocopia prodotta dalla Fotocopiatrice nonch  ogni stampa prodotta dalla Fotocopiatrice in configurazione stampante nonch  in configurazione fax;
- m) **Parte:** Consip S.p.A. o il Fornitore (congiuntamente definiti anche "le Parti");
- n) **Data di positiva installazione:** la data del verbale di collaudo con esito positivo delle Fotocopiatrici di cui al capitolo 6.1 del Capitolato Tecnico;
- o) **Dispositivo Opzionale:** si intende "Funzione di Fascicolazione e Pinzatura" di cui ai capitoli 4.2.3 e 4.3.3 del Capitolato Tecnico, che possono essere richieste dalle Amministrazioni Contraenti nell'Ordinativo di Fornitura in aggiunta alla fotocopiatrice;
- p) **Responsabili del Servizio:** si intendono gli incaricati nominati dal Fornitore ai sensi del capitolo 6 del Capitolato Tecnico;
- q) **Service Level Agreement - SLA:** accordo sul livello di servizio della fornitura da erogare definito nel Capitolato tecnico;
- r) **Ciclo di verifiche ispettive:** insieme di verifiche effettuate ogni volta che il valore degli Ordinativi di Fornitura emessi raggiunga la soglia minima del

massimale o un multiplo della stessa. Il numero di verifiche che si effettueranno per ciclo di verifica dipenderà: (i) dal budget a disposizione; (ii) dal numero di giorni necessari per ciascuna verifica.

2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente.

Articolo 3

Disciplina applicabile e criterio di prevalenza

1. La presente Convenzione è regolata:
 - a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
 - b) da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.
2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione.
3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Consip S.p.A., previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.

Articolo 4

Oggetto della Convenzione

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei Contratti di Noleggio, relativa alla prestazione da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni

Contraenti del servizio di noleggio full-service di macchine fotocopiatrici digitali, relative al Lotto 2, nonché dei servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di "Information Technology".

2. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, a prestare, in tutto il territorio nazionale, il servizio di noleggio full-service di macchine fotocopiatrici digitali ed i servizi connessi secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico e, se migliorativa, nell'Offerta Tecnica ed Economica, il tutto nella misura richiesta dalle Unità Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura (purché relativi ad almeno 3 (tre) Apparecchiature), e comunque nel limite del seguente quantitativo massimo, eventualmente incrementato ai sensi del successivo comma 7:

n. 3.000 (tremila) macchine fotocopiatrici digitali con velocità non inferiore a 30 copie/minuto in A4, e le altre caratteristiche tecniche minime stabilite nei paragrafi 4.2. e 5 del Capitolato Tecnico, o, se migliorative, nell'Offerta Tecnica ed Economica, ciascuna comprensiva del *materiale di consumo* quali toner, tamburo e quant'altro necessario (ad esclusione della sola carta) per la produzione di 4.000 Copie mensili (pari a 12.000 Copie trimestrali), nelle varie configurazioni come espressamente richiesto dall'Amministrazione Contraente:

- *configurazione copiatrice con le caratteristiche minime stabilite nel paragrafo 4.2.1 del Capitolato Tecnico o, se migliorative, nell'Offerta Tecnica ed Economica,*
- *configurazione copiatrice + stampante con le caratteristiche minime stabilite nel paragrafo 4.2.1 e 4.2.2 del Capitolato Tecnico o, se migliorative, nell'Offerta Tecnica ed Economica,*

e corredate, se espressamente richiesto dall'Amministrazione Contraente, del seguente Dispositivo Opzionale:

- *Funzione di Fascicolazione e Pinzatura* alle caratteristiche minime stabilite nel paragrafo 4.2.3 del Capitolato Tecnico o, se migliorative, nell'Offerta Tecnica ed Economica.

3. I predetti servizi dovranno essere prestati con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica.

4. Nel servizio di noleggio di ciascuna Fotocopiatrice in configurazione base e, quindi, nel canone unitario della stessa, è compresa la prestazione, in relazione alla medesima, dei seguenti servizi connessi:

- a) servizio di consegna, installazione, collaudo e disinstallazione,
- b) servizio di affiancamento agli utenti,
- c) servizio di assistenza e manutenzione e servizio di call center,
- d) servizio di fornitura materiali di consumo e ritiro e smaltimento materiali di risulta,
- e) servizio di reportistica,
- f) servizio di gestione dei reclami on line (monitoraggio),

come meglio descritti nel Capitolato Tecnico, che dovranno essere prestati con le modalità e alle condizioni stabilite nella Convenzione, nel Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica ed Economica.

Nel canone unitario del Dispositivo Opzionale è compresa la prestazione dei predetti servizi connessi relativamente al Dispositivo Opzionale stesso.

5. Con il servizio di noleggio di ciascuna Fotocopiatrice e, quindi, nel canone unitario della stessa, è altresì compresa la fornitura di:

- a) documentazione tecnica e manuale d'uso in lingua italiana,

b) materiali di consumo (originale ed in confezioni sigillate, quali toner, tamburo, ecc., con la sola esclusione della carta) necessari per la produzione delle seguenti quantità di Copie:

- n. 4.000 Copie mensili (pari a n. 12.000 Copie trimestrali),

c) cavo di collegamento ed ogni altro requisito (hardware e software) necessari per il funzionamento delle Fotocopiatrici.

Il Dispositivo Opzionale dovrà essere richiesto solo con l'Ordinativo di Fornitura relativo alla Fotocopiatrice; il Fornitore non è quindi obbligato ad accettare Ordinativi di Fornitura relativi ai soli Dispositivi Opzionali; inoltre il numero ordinabile di ciascun Dispositivo Opzionale non potrà eccedere quello delle fotocopiatrici oggetto dell'Ordinativo di Fornitura. Tuttavia, qualora il Fornitore decida di accettare un Ordinativo di Fornitura concernente un Dispositivo Opzionale emesso dall'Amministrazione successivamente all'Ordinativo di Fornitura concernente la relativa fotocopiatrice, il primo canone aggiuntivo trimestrale di noleggio per il Dispositivo Opzionale verrà corrisposto per un periodo pari a quello residuo di pagamento del canone della Fotocopiatrice e contestualmente a quest'ultimo.

6. Le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Contratti di Noleggio non sono affidate al Fornitore in via esclusiva e, pertanto, le Amministrazioni Contraenti e/o Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno affidare le stesse attività anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore.
7. La Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il predetto

quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza del sesto quinto, anche ai sensi del R.D. 2440/1923.

Articolo 5

Durata

1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha una durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dal 15 febbraio 2006. Tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta della Consip S.p.A., da inviare al Fornitore con 30 giorni di anticipo rispetto alla scadenza, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo massimo stabilito, anche eventualmente incrementato, e fino al raggiungimento del medesimo.

Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto, anche eventualmente incrementato.

2. I singoli Contratti di Noleggio, conclusi a seguito della ricezione da parte del Fornitore degli Ordinatori di Fornitura emessi dalle Amministrazioni Contraenti, avranno una durata di 48 (quarantotto) mesi a decorrere dalla "Data di positiva installazione" di cui al successivo articolo 7, comma 5.

Articolo 6

Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nelle Condizioni Generali, anche a:
 - a) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali della serie ISO 9001:2000 per i processi di realizzazione ed erogazione dei servizi, di installazione, assistenza e manutenzione di apparecchiature;

- b) subappaltare le attività per cui è necessario il possesso del predetto Nulla Osta di Segretezza (N.O.S.) aziendale alle condizioni e nei limiti stabiliti nel successivo articolo 14, ad individuata ditta in possesso del predetto nulla osta, ciò per far fronte agli Ordinativi di Fornitura delle Amministrazioni Contraenti che hanno diritto a richiedere l'esecuzione dei servizi di installazione, assistenza e manutenzione, da parte di soggetti in possesso del nulla osta stesso;
- c) subappaltare le attività di ritiro e smaltimento dei materiali di risulta per cui è necessario il possesso dei requisiti prescritti dal D.Lgs. n. 22/1997 e s.m.i., alle condizioni e nei limiti stabiliti nel successivo articolo 14, ad individuata ditta in possesso dei predetti requisiti.
2. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere a Consip S.p.A., in formato cartaceo ed elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione e monitoraggio delle forniture e dei servizi prestati, il tutto secondo quanto previsto nella Convenzione e nel Capitolato Tecnico;
3. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere alle singole Unità Ordinanti contestualmente alla trasmissione delle fatture, a pena di irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, di inesigibilità dei relativi crediti, la documentazione comprovante l'esecuzione delle prestazioni oggetto della fatturazione.
4. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere a Consip S.p.A., in formato cartaceo ed elettronico, tutti i dati e la documentazione richiesta al capitolo 7 del Capitolato Tecnico.

Articolo 7

Consegna, installazione, disinstallazione collaudo e accettazione.

1. I servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura dovranno essere eseguiti dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico e, se migliorativi,

nell'Offerta Tecnica ed Economica ed esattamente nei luoghi indicati nell'Ordinativo di Fornitura.

2. La consegna di ciascuna fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli delle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna "al piano", posa in opera, installazione e verifica di funzionalità, rimozione ed asporto dell'imballaggio.

Unitamente a ciascuna Fotocopiatrice, il Fornitore dovrà consegnare:

- a) la documentazione tecnica ed il manuale d'uso in lingua italiana,
- b) la dotazione iniziale del materiale di consumo (originale ed in confezioni sigillate, quali toner, tamburo, ecc., con la sola esclusione della carta) necessario per la produzione di almeno:
 - n. 12.000 copie,
- c) il cavo di collegamento ed ogni altro requisito (hardware e software) necessari per il funzionamento della Fotocopiatrice.

3. In esecuzione di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà effettuare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, la consegna entro e non oltre i seguenti termini:

- a) per Ordinativi di Fornitura da n. 3 fino a n. 15 Apparecchiature, entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'Ordinativo di Fornitura medesimo è divenuto irrevocabile;
- b) per Ordinativi di Fornitura da n. 16 a n. 30 Apparecchiature, entro e non oltre il termine di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'Ordinativo di Fornitura medesimo è divenuto irrevocabile;

c) per Ordinativi di Fornitura superiori a n. 31 Apparecchiature, entro e non oltre il termine di 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'Ordinativo di Fornitura medesimo è divenuto irrevocabile.

Per gli Ordinativi di Fornitura ricevuti entro i primi 30 (trenta) giorni solari dalla Data di Attivazione della Convenzione, i termini suddetti potranno subire una proroga fino ad un massimo di ulteriori 30 (trenta) giorni, previa comunicazione all'Amministrazione Contraente. In tal caso tale periodo di proroga non comporterà l'applicazione delle penali per il ritardo nella consegna.

A ciascuna installazione dovrà essere assegnato un numero progressivo; alle Apparecchiature installate dovrà essere apposta, a cura del Fornitore, una targhetta riportante il codice identificativo comunicato in sede di stipula del presente atto.

4. Al termine del periodo quadriennale del noleggio, il Fornitore provvederà a ritirare le Fotocopiatrici a sue spese entro e non oltre 30 (trenta) giorni solari dallo scadere del periodo di noleggio o dalla risoluzione e/o recesso dal contratto. Contestualmente verrà effettuata la lettura del contatore della Fotocopiatrice per la fatturazione delle eventuali copie aggiuntive eccedenti rispetto a quanto riportato nel capitolo 2 del Capitolato Tecnico.

5. Al termine delle attività di consegna, installazione, e messa in esercizio, Fornitore ed Unità Ordinante procederanno al collaudo, in contraddittorio, delle Apparecchiature installate.

Il collaudo dovrà riguardare tutte le Fotocopiatrici oggetto dell'Ordinativo di Fornitura, salvo il caso in cui l'Amministrazione Contraente non si riservi la verifica a campione.

Il collaudo è inteso quale controllo di:

- conformità delle Fotocopiatrici fornite con le caratteristiche dichiarate in sede di Offerta Tecnica ed Economica,
- di funzionalità rispetto a quanto previsto, oltre che nell'Offerta Tecnica ed Economica, nella documentazione tecnica e manualistica d'uso.

Il collaudo, pertanto, si intende positivamente superata solo se le Fotocopiatrici oggetto del collaudo risultino funzionare correttamente.

Delle operazioni verrà dato atto nel verbale di installazione/collaudo, controfirmato dalle parti, nel quale dovrà essere indicato: il numero di serie delle Fotocopiatrici consegnate, la data in cui l'Ordinativo di Fornitura è divenuto irrevocabile, la data di installazione, il numero progressivo attribuito all'Ordinativo di Fornitura, il numero di installazione, il numero delle Fotocopiatrici installate ed il numero delle Fotocopiatrici oggetto dell'Ordinativo di Fornitura, l'attestazione dell'avvenuta attività di affiancamento agli utenti o della rinuncia ad essa da parte delle Amministrazioni Contraenti; in sede di reportistica dovrà essere quindi indicato quanto previsto dal Capitolato Tecnico. In caso di collaudo positivo, la data del relativo verbale verrà considerata quale "Data di positiva installazione", quindi, di inizio dei servizi, salvo diverso accordo tra l'Amministrazione Contraente ed il Fornitore sulla data di inizio dell'erogazione. Tutti gli oneri e le spese dei collaudi sono a carico del Fornitore.

In caso di esito negativo del collaudo, il Fornitore si impegna a sostituire le Fotocopiatrici entro il termine perentorio di 4 (quattro) giorni lavorativi decorrenti dalla data del relativo verbale, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

Anche le Fotocopiatrici in sostituzione verranno sottoposte a verifica secondo modalità, tempi e penali di cui sopra; in caso di esito negativo di detta verifica, l'Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto di Noleggio, in tutto o in parte.

6. In caso di messa “fuori produzione” delle Fotocopiatrici offerte si applicherà la procedura prevista nel capitolo 9 del Capitolato Tecnico; qualora all’esito della suddetta procedura le Fotocopiatrici offerte in sostituzione non vengano accettate da Consip S.p.A., quest’ultima avrà facoltà di dichiarare risolta di diritto la Convenzione.

Articolo 8

Servizi connessi

1. Il Fornitore si obbliga a propria cura, spese e rischio, ad eseguire il servizio di assistenza e manutenzione, con le modalità, condizioni e termini stabiliti paragrafo 6.3 del Capitolato Tecnico e, se migliorativi, nell’Offerta Tecnica ed Economica, nonché porre in essere e rendere operativo il Call Center di cui al medesimo paragrafo del Capitolato Tecnico, prestando il predetto servizio per tutto il periodo di durata dei Contratti di Noleggio, e cioè 48 (quarantotto) mesi a decorrere, per ciascuna Fotocopiatrice, dalla “Data di positiva installazione” di cui al precedente articolo 7 comma 5.
2. Con riferimento ai materiali di consumo, da fornire nella misura necessaria per la produzione di copie stabilite nel precedente articolo 7, comma 2, l’Amministrazione Contraente dovrà richiederne la fornitura attraverso il Call Center di cui sopra; il Fornitore dovrà consegnare detti materiali entro il termine perentorio di 72 (settantadue) ore solari – esclusi sabato, domenica e festivi – dalla richiesta, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
3. Il Fornitore, inoltre, dovrà prestare ogni attività necessaria e connessa al ritiro periodico, da concordare con l’Amministrazione Contraente, ed allo smaltimento di tutti i materiali di risulta, ovvero dei materiali di consumo usati, inclusi il toner ed eventuali parti di ricambio delle Apparecchiature oggetto del Contratto di Noleggio.

4. Per l'esecuzione dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare i servizi di affiancamento agli utenti secondo quanto stabilito e con le modalità indicate nel paragrafo 6.2 del Capitolato Tecnico, a meno che l'Amministrazione Contraente vi rinunci, oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura e, comunque, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico, nel termine stabilito nell'offerta del Fornitore, e comunque tutto alle modalità e termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali.
5. Dalla data di attivazione della presente Convenzione, il Fornitore dovrà garantire il servizio di segnalazione guasti e gestione dei malfunzionamenti, nonché dovrà mettere a disposizione delle Amministrazioni Contraenti e rendere funzionante, per tutta la durata dei singoli contratti attuativi, un apposito Call Center "Customer Care" telefonico dedicato, attivo dalle 8:30 alle 18:30, di tutti i giorni esclusi sabato, domenica e festivi, dedicato alla gestione delle seguenti attività.
- richieste di chiarimento sulle modalità di ordine e di consegna;
 - richieste relative allo stato degli Ordinativi di Fornitura in corso e delle consegne;
 - richieste di consulenza sui servizi in Convenzione;
 - richieste di manutenzione ed assistenza tecnica;
 - richieste di materiali di consumo;
 - richieste di ritiro materiali di risulta;
 - ricezione e smistamento degli Ordinativi di Fornitura e delle altre richieste.
6. Con riferimento al servizio di assistenza e manutenzione, e salvo quant'altro stabilito nel paragrafo 6.3 del Capitolato Tecnico, resta inteso che a ciascuna richiesta di intervento di assistenza e manutenzione, il Fornitore per mezzo del Call Center dovrà assegnare un numero progressivo (identificativo della chiamata) che dovrà essere comunicato all'Amministrazione Contraente richiedente

l'intervento contestualmente alla richiesta medesima (ovvero, in caso di richiesta a mezzo fax, immediatamente dopo la ricezione della richiesta medesima), unitamente alla data ed ora di registrazione; tali dati faranno fede ai fini della valutazione dei livelli di servizio.

7. Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione è effettuato dalla Consip S.p.A. mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di "Information Technology", adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalla/e Amministrazione/i Contraente/i e/o dalla Consip; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza.
8. Il Fornitore si impegna a fornire alla Consip alcuni dati a fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti ed alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio dei servizi prestati dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale, eventualmente partizionabile, secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. L'indicazione analitica dei dati che verranno richiesti dalla Consip S.p.A., le modalità di invio, l'indirizzo di destinazione sono indicati nel paragrafo 6.5 del capitolato tecnico e contenuti nel documento allegato sub "A" al Capitolato tecnico.

Articolo 9

Livelli di servizio

1. Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi oggetto della presente Convenzione e, quindi, dei singoli contratti attuativi, secondo i livelli stabiliti nel Capitolato Tecnico.
2. Con riferimento al servizio di assistenza e manutenzione il Fornitore si obbliga ad intervenire, rimuovere il malfunzionamento della Fotocopiatrice - intendendosi per malfunzionamento ogni difformità della Fotocopiatrice dalle specifiche

indicate nella documentazione tecnica e manualistica d'uso - e ripristinare l'operatività della Fotocopiatrice medesima entro i seguenti termini perentori, pena l'applicazione delle penali di cui oltre:

- 48 (quarantotto) ore solari dalla registrazione della richiesta di intervento, per le Apparecchiature installate nei Capoluoghi di Provincia, e
- 60 (sessanta) ore solari dalla registrazione della richiesta di intervento, per le Apparecchiature installate nel resto del territorio nazionale;

in ogni caso, esclusi sabato, domenica e festivi.

Peraltro, qualora l'entità del malfunzionamento della Fotocopiatrice non consenta di ripristinare la piena operatività della Fotocopiatrice medesima, il Fornitore si obbliga a sostituire la Fotocopiatrice con altra di caratteristiche identiche o, comunque, non inferiori a quelle offerte, entro il termine perentorio di 96 (novantasei) ore solari - esclusi sabato, domenica e festivi - dalla richiesta di intervento originaria, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

3. Il Fornitore si impegna al rispetto dei parametri di qualità richiesti per il call center come previsto dal paragrafo 6.3 del Capitolato Tecnico.

Articolo 10

Corrispettivi e modalità di pagamento

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo ovvero:
 - a) il canone trimestrale posticipato di noleggio di ciascuna macchina fotocopiatrice;
 - b) il canone trimestrale posticipato aggiuntivo di ciascun Dispositivo Opzionale;
 - c) l'eventuale corrispettivo relativo al numero di Copie eccedenti il quantitativo indicato nel Capitolato Tecnico,

sono indicati nell'Offerta Economica e nel documento riepilogativo allegato sub D.

Qualora il Fornitore dia seguito ad Ordinativi di Fornitura aventi ad oggetto unicamente Dispositivi Opzionali (quindi, Ordinativi di Fornitura non contestuali a quello della macchina fotocopiatrice), il canone aggiuntivo trimestrale posticipato del Dispositivo Opzionale richiesto verrà corrisposto per un periodo pari a quello residuo di pagamento del canone della macchina fotocopiatrice in configurazione base e contestualmente a quest'ultimo.

2. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla "Data di positiva installazione", di cui al precedente articolo 2 "Definizioni".
3. Con riferimento al costo delle Copie eccedenti i quantitativi ricompresi nel canone di noleggio, il relativo corrispettivo dovrà essere fatturato al termine della durata del noleggio Fotocopiatrice; tuttavia, qualora il numero delle Copie aggiuntive effettuate ecceda del 100% (cento per cento) i quantitativi indicati nel precedente articolo 4, comma 5, su proposta del Fornitore e previo consenso espresso dell'Amministrazione Contraente, potranno essere concordate modalità di fatturazione del corrispettivo relativo al numero di copie eccedenti, con cadenza minima annuale dalla "Data di positiva installazione", di cui al precedente art. 7, comma 5.
4. I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza trimestrale e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e, comunque, a 90 giorni dalla data fine mese di ricevimento della fattura, e accreditati, a spese dell'Amministrazione Contraente, sul conto corrente intestato alla Olivetti S.p.A.

n. 001563000785 CIN J – Codice internazionale IT50, presso la Banca Intesa, sede di Ivrea, B.C.I., codice A.B.I. 03069, C.A.B. 30546.

5. Il Fornitore assume l'impegno ad effettuare uno sconto dell'1% (uno per cento) da applicarsi ai prezzi unitari di cui sopra per gli Ordinativi di Fornitura inviati in via telematica tramite il sito della Consip S.p.A..
6. È ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'Amministrazione Contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e nei suoi allegati, a condizione che:
 - a) l'Amministrazione Contraente abbia riconosciuto la facoltà di cessione da parte del Fornitore di tutti o di parte dei crediti che verranno a maturazione per effetto della regolare esecuzione del contratto di fornitura;
 - b) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa;
 - c) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato alla Amministrazione Contraente entro 10 giorni dalla stipula.
7. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Amministrazione Contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso anche in ordine ad Ordinativi di fornitura diversi.

Articolo 11

Penali

1. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi per la consegna, installazione e messa in esercizio delle Fotocopiatrici, di cui al precedente articolo 7 comma 3, ovvero rispetto ai termini per la disinstallazione delle Fotocopiatrici, di cui al precedente articolo 7, comma 4, il Fornitore tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari al 5% (cinque per cento) del canone trimestrale di noleggio delle Fotocopiatrici oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore non consegna unitamente alle Apparecchiature quanto previsto a corredo delle stesse, come stabilito al precedente articolo 7, comma 2.
2. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine per la sostituzione delle Apparecchiature oggetto di verifica/collauda negativa, di cui al precedente articolo 7, comma 5, il Fornitore tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari al 5% (cinque per cento) del canone trimestrale di noleggio delle Fotocopiatrici oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine per la consegna del materiale di consumo, di cui al precedente articolo 8, comma 2, il Fornitore tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari al 1% (uno per cento) del canone trimestrale di noleggio delle Fotocopiatrici oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

4. Per ogni ora lavorativa di ritardo – intendendo per ore lavorative quelle comprese tra le 8:30 e le 18:30 di tutti i giorni, esclusi il sabato, la domenica ed i festivi - non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini per il ripristino della funzionalità e per l'eliminazione dei malfunzionamenti, di cui al precedente articolo 9, comma 2, ovvero per la sostituzione delle macchine fotocopiatrici in noleggio, di cui al precedente articolo 9, comma 2, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari all'1% (uno per cento) del canone trimestrale di noleggio delle Fotocopiatrice oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
5. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente o a Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti nella presente Convenzione e/o nel Capitolato Tecnico:
- a) per la trasmissione della reportistica e comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa, di cui al precedente articolo 8, comma 7;
 - b) per l'attivazione del Call Center, di cui al precedente articolo 8, comma 5 il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari a euro 250,00 (duecentocinquanta) fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
8. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come indicate nell'Allegato "B" - Capitolato tecnico, risulti che su più del 75% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato, anche su uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari allo 0,1 % del valore complessivo degli Ordinativi per i quali è stata rilevata una non conformità grave.

9. Per ogni inadempimento rilevato ad ogni verifica effettuata dalla Consip S.p.A. (o da terzi da questa autorizzati), non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, rispetto:

a) all'operatività del Call Center per tutti i giorni dell'anno – esclusi sabato, domenica e festivi – dalle ore 8:30 alle ore 18:30 di cui al precedente articolo 8, comma 5;

b) per ogni punto percentuale di riduzione o frazione rilevata ad ogni rispetto alle percentuali stabilite per il tempo di risposta e per le chiamate perdute del Call Center, di cui al capitolo 6.3 del Capitolato tecnico

il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari ad Euro 500,00= (cinquecento/00), fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

9. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui sopra, verranno contestati al Fornitore, dalle singole Amministrazioni Contraenti o da Consip S.p.A, ciascuno rispettivamente per quanto di sua competenza. Il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all'Amministrazione Contraente o a Consip S.p.A. nel termine massimo di giorni lavorativi 5 (cinque) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non pervengano nel detto termine, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giudizio della Amministrazione Contraente o di Consip S.p.A a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

10. Le Amministrazioni Contraenti e/o Consip S.p.A potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi

titolo, anche per i corrispettivi dovuti al Fornitore medesimo, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione prestata dal Fornitore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

11. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
12. Ciascuna Amministrazione Contraente, per quanto di propria competenza, potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore complessivo del Contratto di Noleggio; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti e/o di Consip S.p.A a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni ovvero a risolvere il contratto.
13. Consip S.p.A., per quanto di sua competenza, potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore complessivo della fornitura, ivi peraltro computando anche le penali applicate dalla Amministrazioni Contraenti.
14. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura e il servizio in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, all'Avviso di gara, al Disciplinare di gara e agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui il servizio inizierà ad essere eseguito in modo effettivamente conforme, alla presente Convenzione, all'Avviso di gara, al Disciplinare di gara e agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Articolo 12

Cauzione

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva pari ad un importo di
Euro 684.000,00= (euro seicentoottantaquattro/00)
mediante la stipula di una fideiussione assicurativa con primario Istituto assicurativo e secondo le modalit e condizioni stabilite nelle Condizioni Generali.
2. Oltre a quanto previsto al precedente comma, a garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura previste, il Fornitore medesimo presta una cauzione pari ad un importo di
Euro 36.000,00= (euro trentaseimila/00)
mediante la stipula di una fideiussione assicurativa con primario Istituto assicurativo.
3. Fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 13, comma 4, delle Condizioni Generali, la Consip S.p.A. potr svincolare parte della predetta cauzione qualora, decorsi almeno 12 (dodici) mesi dalla scadenza della durata della presente Convenzione, eventualmente prorogata, si abbia adeguata evidenza, dalle risultanze dell'attivit di supervisione, controllo e monitoraggio della Convenzione stessa in possesso della Consip S.p.A. al momento dell'eventuale svincolo, di un congruo adempimento delle obbligazioni contrattuali, anche in considerazione, tuttavia, delle prestazioni contrattuali in corso di esecuzione o comunque, ancora da eseguire.

Articolo 13

Risoluzione

1. Oltre a quanto previsto nelle Condizioni generali, costituiscono ulteriori cause di risoluzione:

- a) mancata operatività dei centri di assistenza tecnica in almeno 90 diverse Province, con almeno un centro di assistenza tecnica per ogni Regione;
- b) qualora la mancata costituzione del Call Center di cui al precedente articolo 8, comma 5 si protragga oltre 30 giorni dalla data di attivazione della presente Convenzione;
- c) mancato utilizzo di personale con certificazione NOS qualora venga richiesto dalla singola Amministrazione Contraente;
- d) mancata accettazione delle fotocopiatrici offerte in caso di sostituzione delle Fotocopiatrici per “fuori produzione” come previsto dall’articolo 16.

Articolo 14

Subappalto

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
 - a) consegna, installazione, disinstallazione ed affiancamento agli utenti, collaudo avvalendosi della seguente impresa: TNT Sameday S.p.A. (S.Mauro Torinese – TO);
 - b) call-center, reportistica, gestione reclami on line avvalendosi della seguente impresa: Comdata S.p.A. (Asti);
 - c) ritiro e smaltimento dei materiali di risulta avvalendosi della seguente impresa: Servizi Industriali S.p.A. (Orbassano – Torino);
 - d) servizi di installazione, assistenza e manutenzione da parte di soggetti in possesso del nulla di Segretezza (NOS) rilasciato dalla competente autorità .
2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all’affidamento in subappalto delle prestazioni sopra indicate.

Articolo 15

Responsabili del Servizio

1. Il Responsabile del Servizio Generale e i Responsabili del Servizio Provinciali, nominati dal Fornitore, secondo le prescrizioni del Capitolato Tecnico ed in conformità a quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica ed Economica per l'esecuzione della presente Convenzione, sono i referenti responsabili nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, e, quindi, avranno la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

Articolo 16

Evoluzione tecnologica

1. Il Fornitore si impegna ad informare la Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti sulla evoluzione tecnologica delle Apparecchiature oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare ai servizi/forniture stessi.
2. Nel caso in cui, durante il periodo di noleggio, il Fornitore non sia più in grado di garantire la consegna delle Fotocopiatrici offerte a causa della messa "fuori produzione" delle stesse da parte della casa produttrice, il Fornitore dovrà segnalare alla Consip S.p.A. tale circostanza, con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni; dovrà, contestualmente, indicare quali Fotocopiatrici aventi identiche o migliori caratteristiche intenda offrire in sostituzione. Nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento di detta comunicazione la Consip S.p.A. procederà alla verifica tecnica ed alla accettazione delle nuove Fotocopiatrici, dandone comunicazione al Fornitore nei successivi 7 (sette) giorni; qualora la verifica non abbia esito positivo, il Fornitore, nei 15 (quindici) giorni successivi al ricevimento della comunicazione dell'esito negativo della verifica, dovrà adeguare

la propria offerta e comunicarla alla Consip S.p.A.. Quest'ultima disporrà di ulteriori 7 (sette) giorni per esaminare la nuova offerta; in mancanza di accettazione, la Consip S.p.A. avrà facoltà di risolvere la Convenzione, come previsto nell'articolo 13.

Articolo 17

Clausola finale

1. La presente Convenzione ed i suoi Allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le

previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione,
salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Roma, lì 14 febbraio 2006

CONSIP S.p.A.
Dott. Danilo Oreste Broggi

IL FORNITORE
Ing. Nicola D'Amato

C.F.: BRGDLR60A07F205I
Certificatore: Postecom S.p.A.
Validità : dal 14/12/2005 al 14/12/2007
Firma digitale: n. 1134558468

C.F.: DMTNCL50H28C188M
Certificatore: Infocamere Scpa
Validità : dal 12 settembre 2005 al 12
settembre 2008
Firma digitale: n. 469711

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alla presente Convenzione:

Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 7 (Consegna, attivazione, collaudo e accettazione); Articolo 8 (Servizi connessi); Articolo 9 (Livelli di servizio); Articolo 10 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 11 (Penali); Articolo 12 (Cauzione); Articolo 13 (Risoluzione); Articolo 17 (Clausola finale);

- con riferimento alle Condizioni Generali, allegate alla presente Convenzione:

Articolo 3 (Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione); Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Reclami on-line e verifiche

ispettive); Articolo 9 (Importi dovuti e fatturazione); Articolo 12 (Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione di penali); Articolo 13 (Condizioni e modalit di rilascio della cauzione); Articolo 15 (Risoluzione); Articolo 16 (Recesso); Articolo 17 (Danni, responsabilit civile e polizza assicurativa); Articolo 18 (Prescrizioni relative al Subappalto); Articolo 19 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 20 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 21 (Foro competente); Articolo 22 (Trattamento dei dati personali); Articolo 23 (Codice Deontologico); Articolo 24 (Ulteriore condizione risolutiva espressa).

Roma, li 14 febbraio 2006

IL FORNITORE

Ing. Nicola D'Amato

Modello	Quantità	Comune (Prov) Via – Num. Civico	Piano stanza	Responsabile consegna	Telefono
1 Olivetti D Copia 351 - fascicolazione e pinzatura	1	€ 196,63 Oristano (OR) Via Rockefeller	Ospedale San Martino U.O. Di Pediatria e Neopatologia 4° Piano	Dott. G. Zanda	0783/317268
2 Olivetti D Copia 351 - fascicolazione e pinzatura	1	€ 196,63 Oristano (OR) Via Rockefeller	Ospedale San Martino Direzione Amministrativa Ufficio Ticket piano terra prefabbricato	Dr.ssa F. Murgia	0783/317236
3 Olivetti D Copia 351 - fascicolazione e pinzatura	1	€ 196,63 Oristano (OR) Via Rockefeller	Ospedale San Martino U.O. Di Rianimazione 1° Piano	Dott. Cadeddu	0783/317244
4 Olivetti D Copia 351 - fascicolazione e pinzatura	1	€ 196,63 Oristano (OR) Via Rockefeller	Ospedale San Martino U.O. Anatomia Patologica Piano Terra	Dott. G. Tolu	0783/317287

5	Olivetti D Copia 351 - fascicolazione e pinzatura	1	€ 196,63	Oristano (OR) Via Rockfeller	Ospedale San Martino U.O. Laboratorio Analisi 1° Piano Nuovo Corpo	Dott. Irde	0783/317274
6	Olivetti D Copia 351 - fascicolazione e pinzatura	1	€ 196,63	Oristano (OR) Via Rockfeller	Ospedale San Martino S.I.E.T.Piano Terra Nuovo Corpo	Dott.ssa Pirastu	0783/317272
7	Olivetti D Copia 351 - fascicolazione e pinzatura	1	€ 196,63	Oristano (OR) Via Rockfeller	Ospedale San Martino Direzione Sanitaria Segreteria Piano Terra	Dott ssa Muscas	0783/317215
8	Olivetti D Copia 351 - fascicolazione e pinzatura	1	€ 196,63	Oristano (OR) Via Rockfeller	Ospedale San Martino Direzione Sanitaria Ufficio Infermieristico Piano Terra	Dott ssa Muscas	0783/317215
9	Olivetti D Copia 351 - fascicolazione e pinzatura	1	€ 196,63	Oristano (OR) Via Carducci 35	Servizio Personale Piano 8°	Dr Oppo	0783 /317805
10	Olivetti D Copia 351 - fascicolazione e pinzatura	1	€ 196,63	Oristano (OR) Via Carducci 35	Servizio Bilanci Piano 7°	Dr.ssa M.E. Demurtas	0783/317802

11	Olivetti D Copia 351 - fascicolazione e pinzatura	1	€ 196,63	Oristano (OR) Via Carducci 35	Ex Serv. Provveditorato ora Distretto di Oristano	Dot. Delabona	0783/317836
12	Olivetti D Copia 351 - fascicolazione e pinzatura	1	€ 196,63	Oristano (OR) Via Carducci 35	Ospedale San Martino Direzione Amministrativa Ufficio Ticket piano terra prefabbricato	Dott. Montisci	0783/317764
13	Olivetti D Copia 351 - fascicolazione e pinzatura	1	€ 196,63	Oristano (OR) Via M. Pira	SERT Piano Terra	Dott. Guerra	0783/317941
14	Olivetti D Copia 351 - fascicolazione e pinzatura	1	€ 196,63	Oristano (OR) Via Cagliari 250	Servizio degli Alimenti e della Nutrizione 1° Piano	Dott. R. Puggioni	0783/317732
15	Olivetti D Copia 351 - fascicolazione e pinzatura	1	€ 196,63	Oristano (OR) Via Cagliari 250	Servizio di Assistenza Farmaceutica Piano 1°	Dr.ssa Saiu	0783/317036
16	Olivetti D Copia 351 - fascicolazione e pinzatura	1	€ 196,63	Oristano (OR) Via Cagliari 250	Servizio di Assistenza Farmaceutica Piano 1°	Dr.ssa Saiu	0783/317036

17	Olivetti D Copia 351 - fascicolazione e pinzatura	1	€ 196,63	Oristano (OR) Via Carducci 35	Servizio di Igiene Pubblica Piano 2°	Dr.ssa V. Marras	0783/317733
18	Olivetti D Copia 351 - fascicolazione e pinzatura	1	€ 196,63	Terralba (OR) Via Rio Mogoro	Poliambulatorio Terralba Piano Terra	Dott. Figus	0783/317760
19	Olivetti D Copia 351 - fascicolazione e pinzatura	1	€ 196,63	Bonarcado (OR) Via Europa	Presidio Sanitario Bonarcado Piano Terra	Dr.ssa Camboni	0785/560200
20	Olivetti D Copia 351 - fascicolazione e pinzatura	1	€ 196,63	Ghilarza (OR) Via Gorizia 12	Servizio Veterinario 1° Piano	Dott. Montisci	0783/317764
21	Olivetti D Copia 351 - fascicolazione e pinzatura	1	€ 196,63	Cuglieri (OR) Via Littorio 3	Poliambulatorio di Cuglieri 1° Piano	Dr..ssa Camboni	0785/560200
22	Olivetti D Copia 351 - fascicolazione e pinzatura	1	€ 196,63	Ghilarza (OR) Piazza S. Palmerio	Igiene Pubblica Piazza S. Palmerio Piano Terra	Dr..ssa Camboni	0785/560200

23	Olivetti D Copia 351 - fascicolazione e pinzatura	1	€ 196,63	Ghilarza (OR) Piazza S. Palmerio	Servizio di Igiene e Sicurezza negli Ambienti di lavoro Piano Terra	Dr. ssa . Chessa	0783/317740
24	Olivetti D Copia 351 - fascicolazione e pinzatura	1	€ 196,63	Ghilarza (OR) Via Gorizia	Servizio Di Assistenza Farmaceutica Territoriale 1° Piano	Dr.ssa Saiu	0785/560228
25	Olivetti D Copia 351 - fascicolazione e pinzatura	1	€ 196,63	Ghilarza (OR) Via Gorizia	Servizio di Igiene degli Alimenti 1° Piano	Dott. R. Puggioni	0783/317732
26	Olivetti D Copia 351 - fascicolazione e pinzatura	1	€ 196,63	Ghilarza (OR) Via Francesco Loi	Servizio Veterinario Piano Terra	Dott. Montisci	0783/317764
27	Olivetti D Copia 351 - fascicolazione e pinzatura	1	€ 196,63	Ghilarza (OR) Piazza Parrocchia	Poliambulatorio di Ghilarza 2° Piano	Dr.ssa Camboni	0785/560200
28	Olivetti D Copia 351 - fascicolazione e pinzatura	1	€ 196,63	Ghilarza (OR) Via Matteotti	Servizi Amministrativi 2° Piano	Dr. Biagini	0785/560325

29	Olivetti D Copia 351 - fascicolazione e pinzatura	1	€ 196,63	Santu Lussurgiu (OR) Piazza Degli Artigiani	Poliambulatorio di Santu Lussurgiu Piano Terra	Dr.ssa Camboni	0785/560200
30	Olivetti D Copia 351 - fascicolazione e pinzatura	1	€ 196,63	Busachi (OR) Via Sssari	Poliambulatorio di Busachi Piano Terra	Dr.ssa Camboni	0785/560200
31	Olivetti D Copia 351 - fascicolazione e pinzatura	1	€ 196,63	Samugheo (OR) Via Della Pace	Poliambulatorio di Samugheo Piano Terra	Dr.ssa Camboni	0785/560200
32	Olivetti D Copia 351 - fascicolazione e pinzatura	1	€ 196,63	Ales (OR) Via IV Novembre	Servizio Veterinario Piano Terra	Dott. Montisci	0783/317764
33	Olivetti D Copia 351 - fascicolazione e pinzatura	1	€ 196,63	Senis (OR) Via Marconi n. 13	Servizio Veterinario Piano Terra	Dott. Montisci	0783/317764
34	Olivetti D Copia 351 - fascicolazione e pinzatura	1	€ 196,63	Villa S. Antonio (OR) Via	Poliambulatorio di Villa S. Antonio Piano Terra	Dott. Figus	0783/9111373

35	Olivetti D Copia 351 - fascicolazione e pinzatura	1	€ 196,63	Oristano Viale Diaz	Ex P.M.P.	Dr.ssa Sotgiu	07853/770618
36	Olivetti D Copia 351 - fascicolazione e pinzatura	1	€ 196,63	Ales (OR) Via IV Novembre 44	Servizio di Assistenza Farmaceutica Territoriale Piano Terra	Dott. Saiu	0783/3191692
37	Olivetti D Copia 351 - fascicolazione e pinzatura	1	€ 196,63	Mogoro (OR) Via IV Novembre 30	Servizio Veterinario Piano Terra	Dott. Montisci	0783/317764
38	Olivetti D Copia 351 - fascicolazione e pinzatura	1	€ 196,63	Mogoro (OR) via Cagliari 29	Poliambulatorio Mogoro Piano Terra	Dott. P. Figus	0783/990539
39	Olivetti D Copia 351 - fascicolazione e pinzatura	1	€ 196,63	Ales (OR) Via IV Novembre	Poliambulatorio Ales 1° Piano	Dott Figus	0783/9111321
40	Olivetti D Copia 351 - fascicolazione e pinzatura	1	€ 196,63	Ales (OR) Via IV Novembre	Servizio di Igiene Pubblica Nuovi Locali 1° Piano	Dor.ssa Marras	0783/9111327

41	Olivetti D Copia 351 - fascicolazione e pinzatura	1	€ 196,63	Ales (OR) Via Umberto I° 128	Centro di Salute mentale Piano Terra	Dott. Pusceddu	0783/998035
42	Olivetti D Copia 351 - fascicolazione e pinzatura	1	€ 196,63	Ales (OR) Via IV Novembre	Uffici Amministrativi Nuovi Locali 1° Piano	Dott. Costa	0783/9111336



Prot. 61821
del 13.08.2010

Genese

Allegato n° 3 alla deliberazione

N° del

Composto di n° fogli.

MESSAGGIO TELEFAX
TELEFAX MESSAGE

DATA / DATE

31.08.2010

RIF. / REF.

NUMERO FAX DESTINATARI
DESTINATION FAX NUMBERS

078 373315

DA / FROM

A. Quagliari

A / TO

Azienda Sanitaria Locale n. 5 - Oristano

c.a. Dr.ssa M. Gesuina Demurtas

COPIA / COPY

NOTE

Trasmettiamo in allegato l'ordine di ulteriore proroga di noleggio relativo alle fotocopiatrici d-Copia 351 installate presso i Vs. uffici.

Prego inserire i dati richiesti per la fatturazione e rinviare controfirmato per accettazione al numero di fax 06 54432158.

Cordiali saluti

A. Quagliari

(e-mail: a.quagliari@olivetti.com)

NOSTRO FAX 06.54432158

NOSTRO TEL 06.54432979

OUR FAX N° ++39.06.54432158

OUR TEL N° ++39.06.54432979

PAGINE INCLUSA LA PRESENTE
PAGES INCLUDING COVERSHEET

4



OLIVETTI S.p.A.
Via Jervis 77,
10015 Ivrea (TO)

ORDINE DI RINNOVO NOLEGGIO D-COPIA 351 - protocollo n. 130 del: 31/08/2010

IL CLIENTE:
RAGIONE SOCIALE: AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE 5
 VIA CARDUCCI 35
 09170 ORISTANO
 Alla cortese attenzione Dr.ssa Gesuina Demurtas

SEDE LEGALE: **INDIRIZZO DI FATTURAZIONE:**

PARTITA IVA / CODICE FISCALE: **Numero:** **DATA ISCRIZIONE:**

C.C.I.A.A.:

(Il cliente si impegna a dare ad Olivetti S.p.A. tempestiva comunicazione di ogni variazione che intervenga nei dati o elementi sopra citati)

RICHIESTE A:

OLIVETTI S.p.A., Via Jervis 77, 10015 Ivrea (TO)

DI CONCEDERE IN NOLEGGIO GLOBALE I BENI QUI DI SEGUITO DESCRITTI ALLE CONDIZIONI PARTICOLARI E GENERALI RIPORTATE NEL PRESENTE ORDINE:

CONDIZIONI PARTICOLARI

DENOMINAZIONE

Olivetti d-Copia 351 Nr.: **42** Stampante Nr. **0** Fascicolatore/Plazatore: Nr. **42** Nr. Matricola: COME DA ELENCO ALLEGATO

In allegato viene riportato l'elenco delle apparecchiature e dei dispositivi opzionali oggetto del presente contratto, con i relativi luoghi di installazione.

B - SPESE DI TRASPORTO - INSTALLAZIONE - RITIRO:
Incluse nel Canone.

C - DECORRENZA DEL NOLEGGIO:

Il noleggio decorrerà dal **26/08/2010**

C - DURATA DEL NOLEGGIO:

Il rapporto di noleggio durerà fino al **31/12/2010** SALVO RECESSO ANTICIPATO PER
 AVVENUTA CONSEGNA DEI NUOVI FOTOCOPIATORI
 inteso come giorno successivo alla data di scadenza contrattuale riferita alla Convenzione Consip Fotocopiatrici 8 - Lotto 2. *refer*

E - CORRISPETTIVO TRIMESTRALE DI NOLEGGIO :

	Ordine cartaceo	Ordine Web
Il corrispettivo trimestrale Olivetti d-Copia 351 base pari a Euro:	172,57	170,84
Il corrispettivo trimestrale Olivetti d-Copia 351 opzione Stampante pari a Euro:	190,95	189,04
Il corrispettivo trimestrale Olivetti d-Copia 351 opzione Fascicolatore pari a Euro:	196,63	194,66
Il corrispettivo trimestrale Olivetti d-Copia 351 opzione Stampante+Fascicolatore pari a Euro:	215,01	212,86

Il corrispettivo predetto comprende:

- il canone dovuto dal Cliente per la detenzione del bene e per il servizio di assistenza tecnica prestato al medesimo, anche in presenza di dispositivo pinnatore;
- il canone per n° 12.000 copie trimestrali.

Le copie eccedenti tale numero verranno addebitate al canone unitario di Euro 0,0020.

In allegato viene riportato l'elenco delle apparecchiature oggetto del presente contratto, ed il corrispettivo trimestrale complessivo dovuto.

F - FATTURAZIONE:

Olivetti S.p.A. fatturerà al Cliente:

- 1) posticipatamente, alla fine di ciascun trimestre del rapporto, il corrispettivo trimestrale di noleggio;
- 2) posticipatamente, alla fine del periodo di proroga le copie eccedenti prodotte nell'intero periodo contrattuale.

olivetti
Olivetti S.p.A.

**G - CONDIZIONI DI PAGAMENTO:**

Il pagamento di tutte le somme dovute dal Cliente in relazione al presente contratto sarà effettuato secondo le modalità qui indicate:

Addebito corrispettivi trimestrali:

Bonifico bancario domiciliato presso Banca Intesa Sede di Ivrea, CIN: J, Codici Internazionale: IT 50, ABI: 03069, CAB: 30542, cc. n.º: 001563000785 intestato ad Olivetti S.p.A., IBAN: IT02F0306930542001563000785.

Addebito copie escedenti:

Bonifico bancario domiciliato presso Banca Intesa Sede di Ivrea, CIN: J, Codici Internazionale: IT 50, ABI: 03069, CAB: 30542, cc. n.º: 001563000785 intestato da Olivetti S.p.A., IBAN: IT02F0306930542001563000785.

H - TERMINI DI PAGAMENTO:

60 (sessanta) giorni fine mese dalla data fattura.

I - ASSISTENZA TECNICA DURANTE IL PERIODO DI NOLEGGIO:

Nell'ambito del presente contratto, il Servizio di Assistenza Tecnica ai beni verrà effettuato da Olivetti S.p.A. (o da terzi da quest'ultima delegati o autorizzati). Il Cliente prende atto che le richieste per gli interventi di Assistenza Tecnica, come pure le richieste di materiali di consumo, dovranno essere indirizzate al Call Center di Olivetti S.p.A. Telefono: 0125.4703700; Fax: 0125.4706061.

CONDIZIONI GENERALI PER BENI CHIESTI IN NOLEGGIO-GLOBALE

1 - OGGETTO E CONFIGURAZIONE DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO

- a) Con il presente contratto di noleggio Olivetti S.p.A. concede in godimento al Cliente i beni descritti nelle Condizioni Particolari di cui sopra.
 b) Per tutti gli aspetti tecnici comunque connessi ai beni noleggiati (loro caratteristiche e proprietà, requisiti ed attività di installazione; servizio di assistenza tecnica; etc.) la responsabilità ricade su Olivetti S.p.A.: a questa ultima, pertanto, deve rivolgersi il Cliente per ogni sua esigenza o richiesta relativa a detti aspetti.
 c) Il rapporto di noleggio è regolato dalle Condizioni Particolari e Generali contenute nel presente modulo contrattuale.

2 - STIPULAZIONE, DECORRENZA, DURATA ED EVENTUALE PROROGA DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO

I contratti di noleggio si intendono perfezionati al momento dell'accettazione, da parte di Olivetti S.p.A., dei moduli contrattuali ad essa inviati dal Cliente: tale accettazione può essere manifestata per iscritto oppure tramite la consegna dei beni. La data di decorrenza, la durata e la possibilità di eventuali proroghe risultano dalle apposite clausole delle Condizioni Particolari.

3 - PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA

Per gli obblighi inerenti le prestazioni del servizio di assistenza tecnica sia per Olivetti S.p.A. che per il cliente restano valide le condizioni riportate nella Convenzione Consip 8.

4 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO DEL CLIENTE

Olivetti S.p.A. potrà considerare immediatamente risolto il presente contratto qualora il Cliente:

- non adoperi la diligenza richiesta nell'uso e nella conservazione dei beni;
- cessi la sua attività o la ceda a terzi.

Olivetti S.p.A. comunicherà al Cliente o ai suoi aventi causa l'intenzione di valersi della clausola risolutiva espressa a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a ricezione della quale il contratto si intenderà risolto di diritto ed i beni dovranno essere immediatamente restituiti ad Olivetti S.p.A. o ad altri da quest'ultimo espressamente indicati.

In tal caso il Cliente o i suoi aventi causa dovranno versare immediatamente ad Olivetti S.p.A.:

- i corrispettivi periodici eventualmente scaduti e non pagati;
- l'importo delle indennità di mora previste ex art. 4 del DL 231/02;
- l'ammontare delle eventuali spese giudiziarie ed in genere di tutte le somme che il Cliente sia tenuto a versare al Olivetti S.p.A. in virtù del presente contratto;
- a titolo di penale, il valore attualizzato - al tasso ufficiale di sconto - dell'ammontare dei corrispettivi a scadere, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

5 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto sarà competente esclusivamente il Foro di Ivrea *onifano*

6 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente atto, restano valide le disposizioni di cui alla Convenzione Consip 8.

SI DICHIARA CHE LE PRESTAZIONI OGGETTO DEL PRESENTE ORDINE SONO SOGGETTE AD I.V.A. *onifano*

DATA: _____ TIMBRO E FIRMA DEL CLIENTE (*) _____

Si approvano espressamente ai fini degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile le clausole contrassegnate dai numeri: 1 - Oggetto e configurazione del contratto di noleggio; 2 - Stipula, decorrenza, durata ed eventuale proroga del contratto di noleggio; 3 - Prestazione del servizio di assistenza tecnica; 4 - Risoluzione del contratto per inadempimento del Cliente; 5 - Foro competente; 6 - Disposizioni finali, delle CONDIZIONI GENERALI.

DATA: _____ TIMBRO E FIRMA DEL CLIENTE (*) _____

(*) La firma di chi sottoscrive deve essere leggibile e deve essere accompagnata dalla qualifica del medesimo.

olivetti
Olivetti S.p.A.

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 il Cliente prende atto che al fine di rendere possibile per Olivetti spa sri l' adempimento degli obblighi contrattuali e l' esercizio dei servizi richiesti, dichiara espressamente di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati, effettuato da Olivetti spa sri e dai soggetti da questa designati responsabili. Inoltre il Cliente prende atto che i dati forniti potranno essere utilizzati dalla Olivetti spa sri e/o terze parti ad essa collegata, ai fini di informazione ed iniziative commerciali. In relazione ai predetti trattamenti il Cliente potrà esercitare i diritti di cui all' art.7 della D.Lgs. n.196/2003 ed in particolare, del diritto all' accesso ai dati, a richiederne l' aggiornamento, la cancellazione quando consentito dalla legge, la rettifica o l' integrazione, che dovrà avvenire per iscritto.

